



Servizio: Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili

Settore: PATRIMONIO BENI MOBILI ED IMMOBILI, APPALTI DI LAVORI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 3105 del 19-12-2022

Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la Determina D.G. n° 899 del 05.04.2019.

OGGETTO:	APPALTO INTEGRATO E COMPLESSO A CORPO DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, PRESTAZIONALE E NORMATIVO DELLA SEDE DELL'ASPAL SITA IN VIA IS MIRRIONIS 195 A CAGLIARI". RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
-----------------	---

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, in particolare l'art. 10 che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante "Approvazione preliminare Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro" e approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/11 del 21.06.2016;

VISTO l'art. 11 dello Statuto che prevede che l'ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione ASPAL n. 2241 del 07.07.2021 che conferisce l'incarico, a tempo determinato, di Direttore Generale dell'Agenzia Sarda per le politiche del lavoro (ASPAL) alla Dott.ssa Maika Aversano;

VISTA la determinazione ASPAL n. 44 del 12.01.2022 con la quale è stato conferito all'Ingegnere Valerio Carzedda l'incarico di Direttore del Servizio Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, Forniture e Manutenzioni dei Beni Mobili ed Immobili;

VISTO l'art. 25, lett. b) della L.R. n. 31/1998, Compiti del Direttore di servizio;

VISTE le Determinazioni ASPAL n. 21 del 11.01.2022, 734 del 31.03.2022 e 1665 del 30.06.2022, con le quali sono stati conferiti gli incarichi di unità organizzativa di livello non dirigenziale (Settori) dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro ex articolo 13 L.R. 31/1998 come modificato dalla L.R. 24/2014;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la Determinazione n. 2009/ASPAL del 29.12.2017 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'ASPAL integrata dalla Determinazione n. 2913/ASPAL del 28.12.2018, convalidata dalla Determinazione n. 887/ASPAL del 04.04.2019;

VISTA la Legge Regionale 09 marzo 2022 n. 3, Legge di stabilità 2022;

VISTA la Legge Regionale 09 marzo 2022 n. 4 recante "Bilancio di previsione triennale 2022-2024";

VISTA la Determinazione n. 631/ASPAL del 21.03.2022 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione 2022 - 2024 dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e degli allegati tecnici - Articolo 14, comma 1, lettere b) e d) della L.R. 9/2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/61 del 07.04.2022 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla osta all'immediata esecutività alla predetta Determinazione n. 631/ASPAL del 21.03.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 dell'ASPAL;

VISTA la Determinazione n. 632/ASPAL del 21.03.2022 concernente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai

sensi dell'art.3, quarto comma, del D.LGS 118/2011 esercizio finanziario 2021;

VISTA la Determinazione n.2028/ASPAL del 11.08.2022 concernente l'adozione del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2022-2024 dell'ASPAL di cui all'art. 6, comma, 2, lett. d), del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazione nella L. 113/2021;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti" così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 136, applicabile al contratto dei lavori in oggetto in forza di quanto disposto all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05.10.2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. in quanto vigente;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori, adottato con determinazione ASPAL n. 3798 del 29.12.2021, divenuto esecutivo in data 20.01.2022;

ATTESO che l'ASPAL, ha proceduto all'appalto integrato, complesso, a corpo, per l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori di "*Ampliamento, risanamento conservativo, adeguamento funzionale, prestazionale e normativo della sede dell'Agenzia Regionale per il Lavoro di Cagliari*" ai sensi dell'art. 53 comma 2 Lett. c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., al fine di dotare la propria sede istituzionale, ubicata in Cagliari nella via Is Mirrionis n. 195, di nuovi spazi atti ad ospitare il proprio personale;

VISTA la Determinazione n. 1349/ARL del 18.11.2011 con la quale l'Ing. Mario Mossa è stato incaricato Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto in oggetto;

VISTA la Determinazione n.1697/ARL del 27.12.2011 con la quale è stato approvato il progetto preliminare e il capitolato prestazionale dei lavori di cui sopra, redatto dall'Ing. Raffaele Sundas, dell'importo complessivo di euro 2.100.000,00, da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

VISTA la Determinazione n. 1698/ARL del 27.12.2011 con la quale è stata indetta la gara relativa all'appalto integrato complesso a corpo per "L'ampliamento, risanamento conservativo, adeguamento funzionale prestazionale e normativo della sede dell'Agenzia Regionale per il Lavoro di Cagliari" ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. c) del Dlgs 163/06 s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. 9/ARL del 21.01.2013 con la quale è stata approvata la graduatoria e aggiudicata provvisoriamente la gara relativa all'appalto integrato complesso a corpo di cui sopra;

VISTA la Determinazione n.320/ARL del 12.03.2013 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, della gara relativa all'appalto integrato complesso a corpo di che trattasi, in favore della società S.C.I.R. Spa con sede legale a Cagliari in Via Tempo, 18 – P.IVA 00134050921;

VISTO il contratto stipulato in data 04.07.2013, rep. 135149 e registrato a Cagliari in data 05.07.2013 al n.4097 Serie 1T, tra l'Agenzia Regionale per il Lavoro e la Sarda Costruzioni Industriali Riunite S.p.A. (S.C.I.R.), per l'esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori per "L'ampliamento, risanamento conservativo, adeguamento funzionale, prestazionale e normativo della sede dell'Agenzia Regionale per il lavoro di Cagliari" dell'importo netto di € 1.402.096,65, oneri di sicurezza compresi ed al netto del ribasso offerto del 17,745% e dell'IVA;

DATO ATTO che successivamente alla stipula del contratto, al fine di procedere all'approvazione del progetto definitivo redatto dall'aggiudicatario in fase di gara, è stato condotto un iter lungo e complesso dall'Agenzia, congiuntamente agli uffici del Comune di Cagliari;

VISTA la Determinazione n. 8/ARL del 08.02.2016, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'aggiudicatario in fase di gara, ed è stato disposto l'avvio della progettazione esecutiva;

DATO ATTO che il RUP, Ing. Mario Mossa, con nota prot. 20139/ASPAL del 03.10.2016 ha comunicato all'ASPAL le proprie dimissioni dall'incarico dell'appalto di che trattasi;

VISTA la Determinazione n. 188/ASPAL del 22.02.2017 con la quale si è proceduto alla nomina di un nuovo RUP, nella persona dell'Ing. Marcello Serra, tecnico esterno all'ASPAL;

ATTESO che mediante nota prot. 22078/ASPAL del 22.03.2017, il nuovo RUP ha comunicato alla SCIR l'assegnazione di 45 giorni, a far data da tale comunicazione, per la consegna del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO che la SCIR, con nota prot. 36917/ASPAL del 05.05.2017, ha trasmesso il progetto esecutivo in forma cartacea, corredato da una nota esplicativa circa l'aumento dei prezzi;

VISTA la nota prot. 102941/ASPAL del 19.10.2017, con la quale il RUP, ha rigettato il progetto esecutivo presentato, affermando che non risultava possibile effettuare la validazione dello stesso, in quanto non riconducibile a prezzi e condizioni contenute negli atti posti a base di gara, riscontrando congiuntamente le richieste avanzate circa l'aumento dei prezzi;

DATO ATTO che da tale momento è iniziata un'attività stragiudiziale che ha coinvolto i tecnici ed i legali di ambo le parti, corredata da vari scambi epistolari, finalizzata a trovare soluzioni tecniche e amministrative per evitare l'accensione di una lite;

DATO ATTO che mediante nota prot. 72709/ASPAL del 16.09.2019 il RUP l'Ing. Marcello Serra ha comunicato all'ASPAL le proprie dimissioni dall'incarico;

VISTA la Determinazione n. 179/ASPAL del 05.02.2020, con la quale è stato nominato, in sostituzione del dimissionario RUP Ing. Marcello Serra e a seguito di specifica procedura di reclutamento all'interno del Sistema Regione, l'Arch. Riccardo Cianchi dipendente

dell'Amministrazione Regionale;

DATO ATTO che il nuovo RUP, costituito l'ufficio di supporto, ha proceduto, dopo un periodo di studio delle attività pregresse e pur nelle difficoltà oggettive del periodo, attraversato dalla pandemia, a riprendere le attività amministrative per addivenire alla redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

EVIDENZIATO che, l'impresa SCIR, per il superamento di varie problematiche lamentate e del tempo trascorso, motivazioni poste di fatto a base della controversia in essere, ha nel frattempo avanzato una serie di richieste economiche;

DATO ATTO che le predette pretese mosse dalla SCIR sono state oggetto di valutazione tecnico-legale ed accolte parzialmente, consentendo così il superamento della controversia;

ATTESO che le parti, mediante apposito atto transattivo, sottoscritto in data 28.12.2020 hanno così stabilito di comporre in via stragiudiziale la controversia precedentemente insorta in relazione ai lavori di cui in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 6 del contratto d'appalto dei lavori di che trattasi disponeva che l'appaltatore doveva procedere alla redazione del progetto esecutivo nel termine di 60 giorni;

ATTESO che il successivo atto transattivo del 28.12.2020, disponeva che i predetti termini contrattuali per la redazione del progetto esecutivo, avrebbero ripreso a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento contenente le varianti ammesse, già peraltro elencate alla lettera g) della premessa del suddetto atto;

VISTO l'Ordine di Servizio del RUP n.1 del 18.03.2021, inviato con prot. 22145/ASPAL del 18.03.2021, con il quale vengono concessi a SCIR 60 giorni naturali e consecutivi (scadenza 17.05.2021) per l'aggiornamento del progetto esecutivo, nella totalità degli elaborati e relativi contenuti;

DATO ATTO che il predetto Ordine di Servizio del RUP n. 1 del 18.03.2021, ribadiva che il termine per redigere il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi decorreva dalla ricezione del medesimo provvedimento, rimandava alle varianti elencate nella lettera g) della premessa del predetto atto transattivo, chiedeva un contenimento delle stesse entro il 10% dell'importo contrattuale ed elencava una serie di puntuali interventi ai quali dedicare particolare cura nella elaborazione progettuale;

ACCLARATO che non sussistono quindi dubbi in merito alla nuova data di decorrenza dei termini per dare completa la progettazione esecutiva dei lavori di che trattasi;

VISTA la nota prot. 42905/ASPAL del 17.05.2021 con la quale la SCIR, nell'imminenza del termine assegnato per dare completa la predetta progettazione esecutiva, chiedeva una proroga allo stesso;

VISTA la nota del RUP prot. 43473/ASPAL del 18.05.2021 con la quale venivano assegnati ulteriori 30 giorni per la presentazione del predetto progetto, fissando la nuova scadenza al 16.06.2021;

DATO ATTO che in data 17.06.2021, con nota prot. 56219/ASPAL, la SCIR ha trasmesso gli elaborati progettuali componenti detta progettazione;

VISTO l'Ordine di Servizio del RUP n. 2 del 29.07.2021, inviato con nota prot. 70952/ASPAL in pari data ed atteso che dallo stesso può pacificamente desumersi che tutti gli elaborati progettuali trasmessi dalla SCIR, anche quelli aventi natura contabile, risultavano incompleti e carenti sotto molteplici aspetti. Infatti il RUP, valutati gli stessi, ha predisposto il Verbale n. 1, allegato al predetto OdS, contenente n. 18 pagine di osservazioni, richieste di correzioni ed eliminazioni di refusi da apportare alla quasi totalità degli elaborati presentati, compresi quelli aventi natura contabile, assegnando un ulteriore termine di 82 giorni per l'adeguamento del progetto inoltrato, la cui scadenza ultima veniva fissata al 19.10.2021;

DATO ATTO che mediante il predetto OdS n. 2 del 29.07.2021, in relazione alle sole parti contabili del progetto avanzato, vista la particolarità del momento, è stato fatto un rimando, auspicando l'emanazione dei provvedimenti legislativi, al tempo annunciati, che consentissero di poter adeguare i prezzi contrattuali;

DATO ATTO che la SCIR in data 19.10.2021 con nota prot. 88238/ASPAL, ha trasmesso gli elaborati progettuali adeguati all'OdS n. 2 del 29.07.2021, fatta eccezione per quelli aventi natura contabile;

EVIDENZIATO che la predetta attività, al 19.10.2021 ha comportato il trascorso di ben 215 giorni, in luogo dei 60 originariamente previsti;

DATO ATTO che mediante nota prot. 26276/ASPAL del 15.04.2022 il RUP, Arch. Riccardo Cianchi, ha comunicato all'ASPAL le proprie dimissioni dall'incarico per intervenuta quiescenza;

CONSIDERATO che il ruolo di RUP nel presente appalto è stato assunto conseguentemente dal Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzione dei beni mobili ed immobili, l'Ing. Valerio Carzedda;

DATO ATTO che mediante la L. 106/2021, art. 1 septies e il D.L. 50/2022, art. 26, sono stati emanati gli attesi provvedimenti normativi per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione in materia di appalti di lavori pubblici;

DATO ATTO che la SCIR in data 09.06.2022, con nota prot. 38348/ASPAL, ha formulato istanza per l'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

VALUTATO che i predetti provvedimenti normativi (la L. 106/2021, art. 1 septies e il D.L. 50/2022, art. 26) non risultano applicabili all'appalto in oggetto, in quanto, il meccanismo revisionale dagli stessi previsto, trova applicazione solo per i contratti i cui lavori risultino già consegnati ed avviati. A conforto di tale interpretazione della norma è intervenuta anche la Delibera ANAC n. 265 del 07.06.2022 che risulta, evidentemente, applicabile anche al caso in esame nel quale i lavori non risultano né avviati e neppure consegnati;

ATTESO che l'ASPAL, appurata la mancata possibilità di poter applicare la summenzionata normativa all'appalto di che trattasi, con nota prot. 56305/ASPAL del 08.09.2022 ha rigettato la suddetta istanza revisionale del 09.06.2022 anche in considerazione del fatto che

ulteriori liquidazioni economiche, a motivo dell'atto transattivo che ha visto SCIR destinataria di circa 150.000 euro, avrebbero rappresentato una illecita locupletazione da parte dell'appaltatore;

DATO ATTO che mediante la richiamata nota prot. 56305 – preso atto che le condizioni normative emanate non innovavano in merito alla possibilità di poter effettuare l'adeguamento dei prezzi contrattuali di cui all'Ods n. 2 del 29.07.2021 – l'ASPAL sollecitava il rispetto degli accordi assunti con l'atto transattivo e richiedeva il completamento del progetto esecutivo, con la presentazione degli elaborati di natura economico-contabile, ancora mancanti, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della nota stessa;

VISTO che la SCIR, in luogo della trasmissione degli elaborati progettuali mancanti per dare il progetto completo in ogni parte, con nota prot. 59737/ASPAL del 20.09.2022 ha effettuato una serie di deduzioni e contestazioni alla nota prot. 56305 del 08.09.2022, che culminano con la pretesa di ricevere indicazioni su norme e modalità da seguire per l'adeguamento dei prezzi contrattuali;

VISTA la nota dell'ASPAL prot. 65282 del 11.10.2022 con la quale sono state puntualmente riscontrate le contestazioni mosse dalla SCIR con la nota prot. 59737 del 20.09.2022, ed oltre aver ribadito l'inapplicabilità dei meccanismi revisionali pretesi, a superamento di ogni altro equivoco, è stata rinnovata la disposizione sottesa alla presentazione degli elaborati progettuali mancanti, ai fini della consegna del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, completo in ogni parte, assegnando un ultimo e improrogabile termine di giorni 30, con scadenza quindi al 11.11.2022;

DATO ATTO che anche l'ultimo termine assegnato è decorso infruttuosamente, ed in luogo dell'auspicato progetto è pervenuta ancora una nota interlocutoria, la prot. 82148 del 11.11.2022, con la quale la SCIR ha rilasciato ulteriori contestazioni sulla formazione dei prezzi e sul meccanismo revisionale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, oltre chiedere specifiche sulla modalità di computazione dei costi diverse rispetto a quanto riportato negli elaborati contabili inoltrati a giugno 2021, dalla stessa ritenuti "non contestati", pur essendo specificamente edotta sull'applicazione di entrambi i predetti istituti e sulla inadeguatezza degli elaborati contabili a suo tempo prodotti, date le osservazioni pacificamente rilevabili dal verbale n. 1, allegato all'Ods n. 2 del RUP;

CONSIDERATO, altresì, che l'aggiornamento dei prezzi, preteso dalla SCIR, così come fatto rilevare nell'Ods n. 1 (*"Con riferimento a quanto riportato a pag. 2 lett. "G" nelle premesse dell'atto transattivo e per quanto richiamato in premessa in termini di variazioni e migliorie, da apportare al progetto definitivo approvato, così come richiamato all'art.1 pag. 5 e all'art. 9 pag. 10 del capitolato prestazionale e ribadito all'art. 6 del succitato contratto d'appalto, si prevede "il ricorso all'esecuzione di varianti al progetto approvato che in qualsiasi momento l'amministrazione intendesse apportare", e "tali varianti devono essere valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi delle norme vigenti"*) attiene alla parte riferita alle sole varianti;

ATTESO che le uniche varianti ammesse – giusto l'atto di transazione del 28.12.2020 – sono state esclusivamente quelle meglio indicate alla lett. g e all'art. 2 della medesima transazione (lett. g - *"Nel corso della progettazione esecutiva dell'intervento da parte della SCIR, non ancora definita con la sua approvazione da parte dell'ASPAL, sono insorti contrasti tra la SCIR e l'Agenzia in particolar modo con riferimento a: - impianto di termocondizionamento; - tipologia dei serramenti esterni; - materiali di coibentazione e rivestimento; - solai di copertura di un ambiente di collegamento; - coperture dei vani scala; - restauro di due bagni al p.t.; - linee di scarico acque bianche e nere; - adeguamento tecnologico corpi illuminanti; - canna fumaria esistente; - altri dettagli relativi agli impianti; - adeguamento alla normativa tecnica sopravvenuta. I contrasti hanno avuto per oggetto la ricomprensione degli interventi nel progetto, la sussistenza di una corretta richiesta dell'ASPAL e gli aspetti qualitativi, quantitativi ed economici"; art. 2 "Al fine di dirimere i contrasti relativamente al contenuto della progettazione esecutiva si conviene che in tale sede verranno apportate alcune varianti, per i casi, i modi e nei termini di legge, rispetto al progetto definitivo già approvato. Tali varianti potranno avere per oggetto i soli interventi di cui alla lettera "g." della premessa"*) e che, pertanto, fermo quanto già fatto rilevare in ordine all'inapplicabilità delle disposizioni normative richiamate dalla SCIR, il progetto può e deve essere aggiornato, anche con riferimento ai prezzi, per questi soli interventi così come meglio indicati nella transazione. Interventi in ordine ai quali l'ASPAL – nel rigoroso rispetto della normativa vigente – non ha mai opposto alcun rilievo in merito all'aggiornamento dei relativi prezzi;

EVIDENZIATO che l'ASPAL, con la predetta attività ha pertanto preteso il mero rispetto contrattuale e degli accordi stipulati tra le parti;

DATO ATTO, che alla data del 02.12.2022, al termine dell'attività sopra descritta, l'ASPAL, non disponeva ancora degli elaborati progettuali relativi alla parte contabile del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, adeguata agli elaborati grafici e tecnici già prodotti ed alle ulteriori prescrizioni di cui al Verbale n. 1 allegato all'Ods n. 2 del RUP;

RIMARCATO che le disposizioni di cui alle note prot. 56305/ASPAL del 08.09.2022 e prot. 65282/ASPAL del 11.10.2022 sono rimaste quindi inevase ed anzi sono state riscontrate con mere note che non giustificano il chiaro inadempimento di cui la ditta SCIR si è resa responsabile, nonostante la stessa sia stata posta nelle condizioni di poter effettuare le prestazioni chieste, finalizzate al completamento degli elaborati mancanti della suddetta progettazione;

CONSIDERATO che la mancata redazione degli elaborati contabili e conseguentemente il completamento del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, impedisce all'ASPAL di poter dar proseguo all'iter di approvazione dello stesso e dar corso all'auspicata realizzazione dell'opera, e che tale omissione costituisce un chiaro inadempimento contrattuale e degli accordi stipulati;

VALUTATO, pertanto, il sussistere dell'inadempimento da parte della SCIR, sia in relazione alle previsioni del contratto d'appalto rep. 135149 del 04.07.2013 che a quanto stabilito nell'atto transattivo del 28.12.2020, per non aver proceduto alla completa definizione e redazione del progetto esecutivo dei lavori di *"Ampliamento, risanamento conservativo, adeguamento funzionale, prestazionale e normativo della sede dell'Agenzia Regionale per il Lavoro di Cagliari"*, carente ad oggi di tutti gli elaborati di natura contabile redatti conformemente agli elaborati grafici e tecnici già prodotti, al progetto definitivo a suo tempo approvato ed alle varianti elencate nella lettera g) delle premesse dell'atto transattivo, impedendo a causa di ciò all'ASPAL di poter dar corso all'approvazione del suddetto progetto esecutivo ed al conseguente avvio dei lavori;

ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto del suddetto inadempimento e della mancata volontà della SCIR di adempiere alle obbligazioni riportate nel contratto d'appalto rep. 135149 del 04.07.2013 e nell'atto transattivo del 28.12.2020, ha proceduto conseguentemente ad attivare la procedura di risoluzione prevista dall'art. 136 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, notificando al predetto operatore economico il provvedimento di contestazione degli addebiti.

VISTO E RICHIAMATO integralmente il provvedimento di contestazione degli addebiti prot. 89014/2022 del 02.12.2022, inoltrato, in pari data, dal Responsabile Unico del Procedimento all'operatore economico SCIR – Sarda Costruzioni Industrie Riunite – srl, con sede in via Tempio n. 18 a Cagliari.

DATO ATTO che mediante il suddetto provvedimento di contestazione degli addebiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, l'operatore economico SCIR è stato invitato a produrre proprie controdeduzioni in merito all'inadempimento contestato, da trasmettere all'ASPAL nel termine di 15 gg dal ricevimento dello stesso.

ATTESO che il predetto termine è decorso in data 17.12.2022 e che entro tale data sono pervenute le seguenti comunicazioni da parte della SCIR:

1. Nota prot. 89430/2022 del 05.12.2022;
2. Nota prot. 94697/2022 del 19.12.2022;

VISTA E VALUTATA la nota prot. 89430/2022 del 05.12.2022 con la quale il predetto operatore economico, ai sensi dell'art. 1354 del codice civile, contesta all'ASPAL un ipotetico mancato adempimento ad alcune richieste riportate nella propria nota prot. 82148 del 11.11.2022, diffidandola ad adempiere nel termine di 15 gg, pena la risoluzione del contratto.

DATO ATTO che la nota prot. 82148 del 11.11.2022 della SCIR, è giunta allo scadere del secondo termine assegnato dall'ASPAL, mediante nota prot. 65282 del 11.10.2022, in luogo dell'adempimento contrattuale richiesto. Le richieste riportate nella predetta nota, delle quali si contesta la mancata risposta da parte di ASPAL, trovano pacifico riscontro nelle norme di legge, negli atti contrattuali nonché nell'atto transattivo stipulato, oltre che nella corrispondenza intercorsa. Infatti come peraltro riportato anche nella contestazione degli addebiti, l'operatore SCIR risulta edotto:

1. dell'inadeguatezza degli elaborati contabili inoltrati a giugno 2021, date le osservazioni e richieste contenute nel verbale n. 1 allegato all'OdS n. 2 del RUP del 29.07.2021;
2. delle modalità di computazione degli elaborati contabili, le quali non possono discostarsi da quanto rappresentato negli elaborati grafici, da quanto contenuto nel progetto definitivo approvato e da quanto stabilito in merito alle varianti con l'atto transattivo del 28.12.2020;
3. in merito ai prezzi da riportare negli elaborati contabili e nelle modalità da seguire per la formazione dei nuovi prezzi per le opere in variante, per quanto previsto nel contratto d'appalto, nell'atto transattivo, nelle norme di legge vigenti.
4. in merito all'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, del quale appare pacifica l'inapplicabilità al contratto di che trattasi, sia per quanto disposto dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 che per la mancata previsione nei documenti di gara iniziali di clausole chiare, precise e inequivocabili, che consentano il ricorso a meccanismi revisionali.

VALUTATO, per i motivi prima espressi, di dover rigettare i contenuti della nota prot. 89430/2022 del 05.12.2022, i quali appaiono meramente strumentali a dichiarare ipotetici ed inesistenti inadempimenti dell'ASPAL, non utili a giustificare l'inadempimento contestato.

VISTA E VALUTATA la nota prot. 94697 del 19.12.2022, con la quale l'operatore economico SCIR, ha proceduto alla trasmissione dei seguenti elaborati di natura contabile:

1. Elenco prezzi;
2. Computo metrico;
3. Analisi dei prezzi;
4. Quadro economico;
5. Calcolo corrispettivi spese tecniche;
6. Tabella applicazione art 106 D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che nella predetta nota prot. 94697/2022 il predetto operatore economico ha altresì rinnovato la contestazione degli addebiti nei confronti di ASPAL ai sensi dell'art. 1354 del codice civile, già formulati con nota prot. 89430/2022 del 05.12.2022.

VISTI i predetti elaborati di natura contabile trasmessi e rilevati i seguenti aspetti:

1. La SCIR ha proceduto ad eseguire un aggiornamento dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
2. Il predetto elaborato di aggiornamento dei prezzi contrattuali, fondamentale determinante per l'elaborazione dell'importo dei lavori, presenta delle importanti inesattezze in quanto pone alla base dei calcoli revisionali, dei prezzi contrattualmente non previsti e non presenti nel progetto definitivo approvato dall'ASPAL, apparendo per tali motivi privo di alcuna affidabilità che invalida conseguentemente l'elaborazione progettuale trasmessa.
3. In sintesi quanto riportato ai punti 1. e 2. hanno certamente contribuito a determinare il notevole aumento all'importo dei lavori, i quali, al netto del ribasso d'asta risultano pari a complessivi Euro 2.051.338,90 a fronte di un importo contrattualmente stabilito in Euro 1.233.825,00;
4. Le analisi dei prezzi prodotte risultano carenti numericamente rispetto alle voci riportate nel computo metrico, determinando altresì l'incompletezza di quanto trasmesso;
5. Non risulta presente alcun elaborato che consenta l'individuazione delle lavorazioni in variante sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e ciò non permette di valutare il rispetto delle previsioni dell'atto transattivo del 28.12.2020;

RIBADITA l'inapplicabilità del D.Lgs. 50/2016 e quindi dell'art. 106, al contratto di che trattasi, in forza dell'art. 216 del medesimo decreto e per le ulteriori motivazioni già esplicitate in riferimento alla nota 89430/2022 del 05.12.2022, e considerato che all'appalto di che trattasi poteva, al limite, applicarsi il meccanismo revisionale di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/2006, con i limiti dallo stesso stabiliti.

CONSIDERATO, in ogni caso e fermo quanto già fatto rilevare, che l'eventuale meccanismo revisionale (di cui al citato art. 106 del D.Lgs. 50/2016) non è applicabile al caso di specie in quanto l'appalto in esame è soggetto, ai sensi dell'art. 216 del D.L.vo 50/2016, al previgente dato normativo di cui al D.L.vo 163/2006;

VALUTATO, per i motivi prima espressi, che la progettazione trasmessa con la nota prot. 94697/2022 non risulta conforme ai dettati normativi che regolamentano il procedimento di realizzazione dell'opera pubblica in oggetto per le motivazioni prima riportate, e pertanto non può essere accettata e fatta propria dalla stazione appaltante;

ACCLARATO quindi che, anche con la predetta nota prot. 94697 del 19.12.2022, l'operatore economico non ha superato le inadempienze a lui contestate e ritenuto pertanto di dover conseguentemente rigettarne integralmente i contenuti;

CONSIDERATO il permanere alla data odierna, del grave inadempimento contrattuale da parte della SCIR, dell'enorme ritardo accumulatosi nella redazione della progettazione esecutiva e preso inequivocabilmente atto, attualmente, della volontà dell'operatore economico di non voler dar corso alle obbligazioni contrattuali, continuamente schivate con richieste di proroga ed interlocuzioni estenuanti e prive di alcuna proficuità per la realizzazione dell'opera pubblica prevista nel contratto;

VISTI in particolare gli art. 6 e 15 del contratto d'appalto rep. 135149 del 04.07.2013 nonché l'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.

Su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1) Di approvare quanto riportato in premessa.
- 2) Di rigettare integralmente i contenuti della nota prot. 89430/2022 del 05.12.2022 per le motivazioni espresse in premessa.
- 3) Di rigettare integralmente i contenuti della nota prot. 94697/2022 del 19.12.2022 per le motivazioni espresse in premessa.
- 4) Di risolvere, ai sensi del comma 3 dell'articolo 136 del D.Lgs. 12.04.2006, il contratto d'appalto dei lavori di "*Ampliamento, risanamento conservativo, adeguamento funzionale, prestazionale e normativo della sede dell'Agenzia Regionale per il Lavoro di Cagliari*" avente CIG 3760418B17, stipulato in data 04.07.2013, rep. 135149 e registrato a Cagliari in data 05.07.2013 al n.4097 Serie 1T, tra l'Agenzia Regionale per il Lavoro e la Sarda Costruzioni Industriali Riunite S.p.A. (S.C.I.R.) con sede a Cagliari in Via Tempio, 18 – P.IVA 00134050921, per le motivazioni addotte in premessa.
- 5) Di disporre la comunicazione della presente al predetto operatore economico, al direttore dei lavori e al Responsabile Unico del Procedimento, per gli adempimenti di competenza.
- 6) Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento e al Direttore del Servizio che adotta il presente provvedimento alcuna delle cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dalla ulteriore normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento del personale della Regione Sardegna, dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dalla normativa anticorruzione;
- 7) Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione nell'apposita sezione dedicata del sito istituzionale dell'ASPAL denominata "Bandi e gare d'appalto" di Amministrazione Trasparente, in ottemperanza all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, e sul sito del MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Visto
Del Coordinatore del Settore

Il Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili
F.to VALERIO CARZEDDA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate